



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci

Alla udienza del 4/5/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 41261 /2019 R.G. promossa da:

H T :

con il patrocinio dell'avv. ZANNARELLO EMANUEL **E**

RICORRENTE

contro:

NORDLINE SRL

con il patrocinio dell'avv. BARSANTI RAOUL

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 2.12.2019, il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 2.12.2016 al 3.4.2018 in forza di contratto di lavoro part time al 50%, dopo pochi mesi aumentato al 51,28%, con inquadramento nel 4° livello e mansioni di autista; descritte le modalità organizzative della prestazione lavorativa consistente nel “fare viaggio per la SDA, HDL, UPS, SGT e FEDEX, ha dedotto di aver lavorato a tempo pieno per più di 10 h giornaliera, senza ricevere la corrispondente retribuzione; ha inoltre dedotto di non aver percepito alcuna retribuzione per le mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2019, oltre alle spettanze di fine rapporto. Ha pertanto chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 32.425,24, giusti conteggi notificati unitamente al ricorso.

Costituita in giudizio, la società ha contestato le allegazioni fattuali attoree, rilevando, quanto all’omesso pagamento delle retribuzioni a decorrere dal febbraio 2019, di aver corrisposto un acconto di € 397,00. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

L’esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio nel periodo per cui è causa, le mansioni di autista svolte dal ricorrente e la formalizzazione del rapporto con un part time al 51,28%, risultano documentalmente e sono in ogni caso pacifiche fra le parti.

Il presente giudizio concerne il pagamento di differenze retributive sul presupposto della fittizietà del contratto part time, svendo il ricorrente sempre osservato l’orario a tempo pieno, nonché dell’inadempimento datoriale all’obbligo di corrispondere la retribuzione mensile a decorrere dal mese di febbraio 2019, oltre alle spettanze di fine rapporto.

L’omesso pagamento delle retribuzioni per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2019, oltre alle spettanze di fine rapporto, è sostanzialmente incontestata dalla convenuta, che si difende deducendo il pagamento di € 397,00 in acconto della mensilità di febbraio 2019, che risulta effettivamente comprovato dalla produzione del relativo bonifico (doc. 2 di parte convenuta).

Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per le mensilità non corrisposte (detratta la somma di € 397,00) oltre alle spettanze di fine rapporto.

Quanto alle ulteriori differenze retributive si osserva che il ricorrente non rivendica il pagamento di lavoro straordinario, bensì della retribuzione corrispondente al full time, che invece la società contesta.

Ciò non di meno i dischi cronotachigrafici depositati in atti dal ricorrente con riferimento all'intero arco temporale, consentono di dimostrare che il ricorrente ha effettivamente osservato l'orario full time (se non superiore).

La convenuta non contesta che tali dischi si riferiscono ad un mezzo non assegnato al ricorrente, né che da tali dischi, ritualmente prodotti dal ricorrente, emerge lo svolgimento di un orario di lavoro inferiore rispetto a quello allegato in ricorso e più specificatamente nel prospetto depositato sub doc. 35, 36 e 37.

Peraltro dall'esame delle chat di gruppo emerge che il mezzo assegnato di volta in volta al ricorrente è quello indicato nei dischi depositati in atti.

Ancora, dalle diarie di viaggio e dalle chat di gruppo, depositate dal ricorrente unitamente al ricorso, e non tempestivamente contestate dalla convenuta, emerge altresì che il ricorrente, come dedotto in ricorso, svolgeva tratte extraregionali.

In tale contesto, il ricorso deve essere accolto.

La società va pertanto condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 26.827,67 a titolo di maggiori retribuzioni dovute per lo svolgimento dell'orario full time e relativa incidenza sugli istituti indiretti; oltre ad € 5.200,00 a titolo di mensilità non corrisposte, computate peraltro sulla retribuzione part time e detratto l'acconto ricevuto, nonché a titolo di TFR. Tali somme vanno maggiorate degli interessi e della rivalutazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della controversia e dei minimi tariffari.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società al pagamento della somma lorda di € 32.027,84 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.500,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.

Roma 4.5.2021

Il Giudice
F. R. Pucci